

elettorali del Comune in un periodo tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione; unitamente alla richiesta dovrà far pervenire la [certificazione delle condizioni su riportate \(impossibilità di allontanamento dall'abitazione per almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato, ovvero stato di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali\)](#), che può essere richiesta alla Azienda USL di residenza; la certificazione non può avere data anteriore il 45° giorno antecedente la votazione.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Legge n.46 del 07 maggio 2009](#)
- [Legge 22 del 27 gennaio 2006](#)
- [Legge 5 febbraio 2003, n.17](#)
- [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)
- [Legge 15 gennaio 1991, n. 15](#)
- [Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#)

#### SERVIZIO ASL Rm/A PER LE CERTIFICAZIONI

Medicina Legale:

1° e 3° Municipio: Via S. Martino della Battaglia, 16      06/77305630  
2° Municipio: Via Nomentana, 2/B      06/77302720  
4° Municipio: Via Lampedusa, 23      06/87284251

Per informazioni sul servizio trasporto e per i servizi elettorali

Comune di Roma: 06/0606

Per ulteriori informazioni sulle sedi prive di barriere architettoniche, l'annotazione di necessità di voto assistito sulla scheda elettorale ed il trasporto alle sedi elettorali è possibile consultare il sito del Comune di Roma: [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)

A cura del Dott. Paolo Fiorenzo Busetta  
Medicina Legale ASL Rm/A  
Aggiornamento 15/02/2010

## ASL Rm/A - Medicina Legale

### ELEZIONI ACCESSIBILI: VADEMECUM E DIRITTI



Disposizioni di legge per favorire l'esercizio al voto delle persone affette da disabilità:

**VOTO ASSISTITO** Riguarda "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità". Le persone con queste disabilità, **e non con altre**, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per usufruire di tale diritto viene solitamente richiesta la presentazione di uno [specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda USL](#). Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Questi certificati vengono rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Recenti disposizioni consentono di apporre un simbolo sulla scheda elettorale per consentire agli utenti che necessitano di voto assistito di non dover richiedere il certificato per ogni consultazione elettorale; il certificato in questo caso va presentato, prima della votazione, ai competenti uffici elettorali del Comune di residenza. Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito,

quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata. È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è appostata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

**TRASPORTO AL SEGGIO ELETTORALE** I Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale. Il Comune di Roma organizza il trasporto ai seggi dei disabili con deficit della deambulazione: il servizio si attiva con prenotazione telefonica nei giorni precedenti la votazione (v. oltre).

**VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE** Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.

Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa. Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'[attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda ULS locale](#) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - [una visita all'Azienda USL di competenza](#). Le Aziende USL nei tre

giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni. Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.

**L'ACCESSIBILITÀ DEI SEGGI ELETTORALI** Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza. I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili.

I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

**VOTO DOMICILIARE** È riservato ad elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano". Per l'esercizio di tale diritto il richiedente deve far pervenire richiesta ai servizi